

**LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.**

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. II LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE (CIG 73708043E1)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SOMMARIO**

- Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTO.
- Art. 2 – DESCRIZIONE PRESTAZIONI RICHIESTE.
- Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO, MODALITA' DELL'ESECUZIONE, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.
- Art. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.
- Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.
- Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.
- Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.
- Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
- Art. 9 – SUBAPPALTO.
- Art. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.
- Art. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.
- Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.
- Art. 13 – RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.
- Art. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.
- Art. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
- Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
- Art. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
- Art. 18 – SPESE CONTRATTUALI.

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO PRESUNTO.**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte della Società LEGNAGO SERVIZI S.P.A. (nel prosieguo, per brevità, la "Società") al "Fornitore" del noleggio con operatore ( o nolo a caldo) di due autocarri a 4 assi con cassone ribaltabile, aventi le caratteristiche

indicate al successivo art.2 del presente Capitolato, da impiegare presso il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c. per la movimentazione interna di terra e rifiuti non pericolosi.

Il noleggio dovrà essere svolto dal Fornitore con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio rischio.

I mezzi oggetto del noleggio dovranno rispondere ai requisiti dettagliati nel Disciplinare di Gara, nel presente Capitolato Speciale d'Oneri, nella documentazione allegata e dovrà rispondere alle caratteristiche e prescrizioni dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 204.000,00 (euro duecentoquattromila/00) oltre IVA di legge, determinato moltiplicando il prezzo unitario di nolo posto a base di gara, pari ad €/h 75,00 (euro settantacinque/00 all'ora), per un numero complessivo di ore di noleggio previste pari a 2.720 . Il prezzo unitario del nolo è comprensivo del costo dei viaggi di andata e ritorno dei mezzi dal sito di intervento, del carburante, dei lubrificanti, dei conducenti/ manovratori dei mezzi, degli oneri previdenziali e assicurativi e per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.e non è soggetto a revisione prezzi.

Il servizio sarà finanziata con mezzi propri della Società.

Tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri e negli ulteriori atti della gara s'intendono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli di convenienza.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE PRESTAZIONI RICHIESTE.**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del noleggio con operatore (o nolo a caldo) di due autocarri a 4 assi con cassone ribaltabile da impiegare presso il Sistema Integrato di trattamento rifiuti solidi urbani (RSU) e speciali non pericolosi (RSNP) sito in 37045 Legnago (VR), Loc. Torretta s.n.c. .

I mezzi noleggiati saranno utilizzati per la movimentazione interna di terra e rifiuti non pericolosi, con carico su autocarro (eseguito da personale della Società), trasporto e scarico presso la discarica o altro luogo interno al Sistema integrato. Il nolo dovrà essere effettuato in accordo al programma comunicato dal tecnico di cantiere o comunque stabilito dalla Società sulla base dell'avanzamento lavori e delle condizioni meteo.

Il noleggio dovrà essere svolto dal Fornitore con propri mezzi, con proprio personale ed a proprio rischio.

Le caratteristiche dei due mezzi oggetto del servizio di noleggio sono le seguenti:

- Autocarro con massa complessiva di 40.000 kg, a 4 assi, con cassone ribaltabile posteriore, motore Euro 4 o superiore, classe ambientale di omologazione CE 2008/74/CE o superiore, compresi operatore, consumi carburante, lubrificati, ricambi, manutenzione, assicurazione, autorizzazione trasporto conto terzi e quant'altro per dare il mezzo perfettamente funzionante.

Tutto il personale operativo addetto allo svolgimento del servizio dovrà essere dipendente del Fornitore e munito di qualifica professionale appropriata all'attività da svolgere, onde assicurare sempre il corretto e tempestivo svolgimento del servizio stabilito dal presente Capitolato, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Il Fornitore deve garantire :

- la conformità delle macchine a noleggio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (dichiarazione di conformità, marcatura CE, libretto d'uso e manutenzione, carta di circolazione, ..);
- il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle macchine a noleggio;
- comunicare il/i lavoratore/i incaricato/i dell'uso dei mezzi che deve risultare abilitato, formato ed addestrato conformemente alle disposizioni stabilite nel D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Il Fornitore risponderà totalmente ed incondizionatamente dell'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni richieste secondo le indicazioni fornite dalla Società, tenendola sollevata ed indenne da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa o infortunio connesso al nolo anche nei confronti di terzi.

La Società effettuerà controlli sul servizio per tutto il periodo di noleggio nei modi ritenuti più idonei, in qualsiasi momento, a sua discrezionalità e giudizio e senza preavviso, al fine di accertare la qualità del servizio e l'osservanza da parte del Fornitore di tutte le norme del presente Capitolato speciale d'Oneri, nonché di quelle di leggi e regolamenti vigenti in materia.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO, TEMPI DI CONSEGNA E PENALI.**

L'appalto avrà una durata presunta di sei mesi, ovvero sino all'esaurimento della somma d'appalto posta a base di gara, a decorrere dalla data di affidamento.

L'esecuzione del noleggio previsto in appalto sarà ordinata e modulata dalla Società secondo le proprie esigenze e dovrà essere effettuata nei giorni feriali e negli orari disposti. Il noleggio dovrà essere assicurato entro e non oltre il termine di dodici ore a partire dall'ora successiva all'ordine.

Il servizio di noleggio previsto in appalto non può per nessun motivo essere sospeso o abbandonato o disatteso del tutto o parzialmente dal Fornitore durante la sua effettuazione.

La Società inoltre si riserva il diritto di risolvere e/o modificare il contratto nell'ipotesi in cui intervengano fatti o circostanze non prevedibili che impediscano l'esecuzione degli interventi per i quali è richiesto il noleggio.

La messa in servizio con manovratore degli autocarri, omologati, immatricolati, corredati della documentazione tecnica necessaria, pronti all'uso, dovrà avvenire entro e non oltre quarantotto (48) ore dall'affidamento nelle more della stipula del contratto, pena l'applicazione della penale e l'eventuale risoluzione del contratto, di cui ai successivi paragrafi ed all'Art. 15.

In caso di mancato avvio del servizio di noleggio entro il termine previsto di ore 12 (dodici), la Società ha la facoltà di applicare con provvedimento motivato una penale pecuniaria di euro 30,00 al netto dell'I.V.A. per ogni ora di ritardo e per ogni mezzo.

Qualora si verificassero disservizi diversi da quello sopra indicato, ma comunque dannoso per la Società in quanto causati da azioni arbitrarie del personale del Fornitore, la Società ha la facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale, entro il limite massimo del 10% (dieci per cento).

Qualora l'ammontare delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oppure laddove si verificasse un ritardo nei tempi di avvio del noleggio di oltre 10 (dieci) giorni, la Società potrà risolvere il contratto d'appalto per grave inadempimento del Fornitore.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore, la Società avrà diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempienza.

L'applicazione della penale non escluderà il diritto della Società di pretendere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni causati dall'inadempimento.

I termini per l'esecuzione dell'appalto sono tutti da considerarsi essenziali, ai sensi dell'Art. 1457 C.c..

#### **ART. 4 – PREZZO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Per il noleggio oggetto del presente appalto, comprensivo di tutti gli oneri a carico del Fornitore e ogni altro magistero previsto nel Capitolato Speciale d'Oneri, sarà riconosciuto il prezzo di cui all'offerta economica presentata in fase di gara.

I noli saranno contabilizzati per ogni ora effettiva di lavoro a decorrere dal momento in cui il mezzo/i con il relativo operatore saranno messi a disposizione nel sito di intervento richiesto. Il trasporto dei mezzi in cantiere sarà a carico del Fornitore.

La fattura, emessa mensilmente sulla base delle ore contabilizzate, sarà liquidata a novanta (90) giorni Data Fattura Fine Mese, purché pervenga alla sede amministrativa della Società entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di riferimento e a seguito di verifica della conformità della fornitura effettuata e di ricevimento del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa. Dai suddetti pagamenti saranno decurtate le eventuali penali e sanzioni per disservizi e/o inadempienze come specificato al precedente art.3.

In difetto di D.U.R.C. regolare ogni pagamento sarà sospeso, senza che il Fornitore possa avanzare pretese e/o sospendere l'esecuzione dell'appalto, sino alla consegna del documento attestante la regolarità.

In caso di ritardo nella consegna della fattura, con conseguente difficoltà della Società nell'organizzazione dei flussi di cassa in uscita, il pagamento potrà essere differito.

La Società rientra nell'ambito di applicazione del regime c.d. Split Payment.

#### **ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.**

Fermi tutti gli oneri e obblighi a carico del Fornitore specificati nelle ulteriori norme del presente Capitolato Speciale d'Oneri, il Fornitore sarà altresì tenuto, senza riconoscimento di corrispettivi, intendendosi ogni onere compensato dal prezzo offerto:

- al completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'eventuale inattività del personale e delle proprie attrezzature durante il servizio, in seguito ad eventi di forza maggiore, caso fortuito, o per qualsiasi altro motivo;
- a versare le competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, vitto e alloggio, oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per il personale dipendente;

- a sostenere tutte le penalità per infrazioni a leggi e regolamenti e, comunque, tutti gli oneri e costi, anche qui non menzionati, necessari per lo svolgimento del servizio secondo le modalità previste ;
- a mantenere strettamente riservata ogni informazione e notizia inerente alle attività esercitate dalla Società presso i propri impianti e stabilimenti, con espresso divieto di diffondere, pubblicare, personalmente o tramite terzi, notizie, articoli, disegni, fotografie, filmati;
- ad astenersi dall'autorizzare soggetti terzi ad accedere ai luoghi di esecuzione del servizio;
- a produrre documentazione a dimostrazione dell'osservazione di tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti richiesti nel presente Capitolato Speciale d'Oneri.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE.**

Tutto il personale operante nell'esecuzione del servizio, per qualsiasi delle attività comunque connesse all'esecuzione dell'appalto, dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale e di assicurazioni obbligatorie.

Il Fornitore dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. di riferimento, degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone sollevata e indenne la Società e il personale dalle stessa.

Il Fornitore dovrà osservare nei confronti del proprio personale dipendente tutte le disposizioni derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi integrativi, normative previdenziali ed assicurative relative alla categoria e vigenti durante tutto lo svolgimento del servizio.

Il Fornitore dovrà comunicare preventivamente alla Società, in sede di partecipazione alla gara, le proprie posizioni I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..

Gli eventuali lavoratori stranieri impiegati dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed essere in regola con gli adempimenti contrattuali, previdenziali e assicurativi sopra richiamati.

Il mancato rispetto di una qualsiasi delle previsioni di cui al presente articolo, costituirà motivo di risoluzione del contratto di appalto, ai sensi del successivo Art. 15.

#### **ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.**

Il Fornitore sarà tenuto al rispetto dei seguenti oneri specifici, attinenti alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro:

- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante il corso dell'appalto;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture della Società o a mezzi di terzi; il Fornitore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di esso;
- il Fornitore sarà tenuto ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale od a terzi entro i luoghi di esecuzione del servizio, o comunque nell'effettuazione del servizio stesso;
- il Fornitore si assumerà ogni responsabilità, di qualsiasi tipo e natura, per ogni incidente che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza del servizio affidato;
- saranno comunque a carico del Fornitore le penalità e le sanzioni per le infrazioni alla normativa antinfortunistica constatate a seguito di visite o ispezioni degli Enti di vigilanza.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Il Fornitore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, obbligandosi a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente, specificando se lo stesso è dedicato o meno all'appalto, oltre alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Società ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi suddetti.

Clausola equivalente alla presente dovrà essere inserita in ciascun subcontratto stipulato dal Fornitore, che dovrà essere inoltrato alla Società.

La Società verificherà l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 9 – SUBAPPALTO.**

E' vietato al Fornitore cedere o subappaltare il servizio.

#### **ART. 10 – LE MODIFICHE AL CONTRATTO.**

Durante l'esecuzione del contratto d'appalto potranno essere apportate modifiche, anche quali varianti in corso d'opera, ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

#### **ART. 11 – IL R.U.P., IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E IL RESPONSABILE PER IL FORNITORE.**

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno svolte dal responsabile tecnico della Società, Geom. Manuel Marzari.

La Società nominerà il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'Art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella figura del R.U.P. o di altro soggetto, in ragione del valore del contratto d'appalto, con riserva di sostituire ciascuna figura all'occorrenza, dandone formale comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti del proprio rappresentante nell'esecuzione dell'appalto, a cui verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

#### **ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA.**

Il Fornitore dovrà costituire, per la sottoscrizione del contratto di appalto, la garanzia definitiva di cui all'Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'Art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo presunto della fornitura oggetto del contratto, aumentato in ragione del ribasso offerto, come disposto all'Art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in sussistenza dei requisiti di cui all'Art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più



all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La Società potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA.**

Il Fornitore risponderà, tenendo sollevati ed indenni da responsabilità sia civili che penali, dei danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, rispondendo del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Società.

A tal fine il Fornitore dovrà presentare una polizza assicurativa R.C.T. con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila/00) per sinistro, valida ed efficace per l'intera durata del servizio. La copertura assicurativa dovrà essere idonea a considerare quale terzo altresì la Società ed i suoi dipendenti.

In alternativa alla stipulazione di una polizza con esclusivo riferimento al servizio di noleggio, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata, integrata e modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio previsto dalla presente procedura e con le caratteristiche di cui sopra.

La Società potrà far fronte con urgenza a interventi per porre rimedio ai danni causati dal Fornitore, conseguendo il rimborso per effetto della successiva liquidazione del sinistro, con l'obbligo del Fornitore di rimborsare eventuali costi non liquidati dalla compagnia assicurativa.

E' fatto obbligo al Fornitore di comunicare immediatamente alla Società, entro ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni circostanza o fatto che possa dar luogo a richieste di indennizzo da parte di terzi, nonché ogni circostanza o fatto che possa recare pregiudizi alla Società.

#### **ART. 14 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE.**

A titolo esemplificativo, non limitativo, tra le cause di forza maggiore saranno comprese le calamità naturali, le ordinanze od azioni del Governo e/o di altri Enti, gli scioperi di

carattere nazionale o settoriale, gli incendi, le esplosioni, le guerre, i sabotaggi ed altre cause consimili.

La causa di forza maggiore sospenderà gli obblighi delle parti, ma non la validità del contratto d'appalto.

Tutte le conseguenze negative che il Fornitore dovesse patire per l'effetto di cause di forza maggiore, direttamente o indirettamente, rimarranno in suo capo, senza facoltà di poter pretendere indennizzi, risarcimenti, o compensi dalla Società.

Al verificarsi di una causa di forza maggiore il Fornitore sarà obbligato a rendere comunicazione scritta alla Società, con assoluta tempestività.

#### **ART. 15 – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

La Società potrà risolvere il contratto di appalto al verificarsi dei presupposti di cui all'Art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che s'intenderanno quali gravi inadempimenti del Fornitore alle obbligazioni contrattuali, altresì, senza che la seguente elencazione possa ritenersi esaustiva:

- l'applicazione di penali per ritardo per importi eccedenti il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, di cui agli Art. 3;
- il verificarsi di un ritardo nei tempi di avvio del noleggio di oltre 10 (dieci) giorni, di cui all'Art. 3;
- la violazione degli obblighi di cui all'Art. 5;
- la violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione obbligatorie di cui all'Art. 6;
- la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e igiene del luogo di lavoro, di cui all'Art. 7;
- la violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'Art. 8;
- la violazione della disciplina sul subappalto, di cui all'Art. 9;
- reiterate negligenze o deficienze del servizio di nolo, che a giudizio della Società compromettano gravemente l'esecuzione dell'appalto e/o l'esercizio delle proprie attività;
- la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente, anche per interposta persona, degli obblighi e dei diritti relativi all'appalto.

Resta ferma la facoltà della Società di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per gravi inadempimenti o gravi ritardi, ribadendosi che le ipotesi sopra elencate non potranno ritenersi esaustive.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, questo sarà tenuto al risarcimento di tutti danni patiti dalla Società.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.2016/679, si informano le imprese partecipanti alla gara che:

- le finalità per cui i dati concernenti l'azienda, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, saranno raccolti, registrati o memorizzati sono:
  - compilazione di anagrafiche e statistiche interne;
  - adempimenti contabili e fiscali;
  - gestione del credito;
  - ricerche di mercato;
  - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali;
- l'elaborazione dei dati avverrà con mezzi informatici, manuali e telematici, con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara;
- i dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione della gara, o del contratto, o allo svolgimento dell'attività della Società ai seguenti soggetti, in qualità di responsabili esterni del trattamento:
  - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara, del contratto e della Società;
  - studi legali;
  - istituti di credito;
  - società di informazioni economiche;
  - società di revisione del bilancio;
  - Pubbliche Autorità o Pubbliche Amministrazioni;
- il titolare del trattamento dei dati sarà la Società, che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;
- in applicazione dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e all'art. 15 del Regolamento UE n.2016/679, la ditta o i suoi rappresentanti potranno ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati siano messi a disposizione in modo intelligibile;

- la ditta potrà altresì chiedere:
  - di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento;
  - la cancellazione o trasformazione in forma anonima;
  - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
  - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

Il Titolare del trattamento è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta, snc – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR). I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.

#### **ART. 17 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La Società Legnago Servizi S.p.A. si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge n. 190/2012.

La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo <https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il Fornitore si impegna a :

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI.**

Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, oltre a tutte le ulteriori spese inerenti alla stipula del medesimo contratto di appalto.

\* \* \* \* \*